

ATTIVITA' DI TATUATORE E PIERCER: affitto di poltrona e/o cabina e attività presso			
In Emilia Romagna l'attività di tatuatore e piercing è esercitata nel rispetto: - delle linee guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza (circolare 5.02.1998 n.2.9/156) - della linee guida emanate con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 11/4/2007 Non vi è al momento una definizione normativa del "profilo professionale" del tatuatore e piercer			
	Attività esercitata "presso" altra attività	Affitto poltrona /cabina	Esercizio dell'attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*)
1) casistica	è il caso di una impresa (iscritta al registro imprese) che esercita con propria partita IVA nello stesso locale dove è presente un'altra, diversa, attività (attività di tatuatore e/o piercer esercitata presso un'estetista o presso un acconciatore oppure presso un'attività commerciale o sportiva come palestre, profumerie ecc.)	è il caso di una impresa (iscritta al registro imprese) che esercita con propria partita IVA nello stesso locale dove è presente analoga attività (tatuatore e/o piercer con tatuatore e/o piercer)	è il caso di libero professionista (non iscritto al Registro Imprese ma con partita IVA) che svolge determinate prestazioni e che rilascia fattura all'impresa che lo ospita. (Attenzione: verificare che non si configuri il caso della cosiddetta "falsa partita IVA" cioè di lavoro dipendente mascherato da attività professionale). collaboratore a progetto (**) per determinate prestazioni (non iscritto al Registro Imprese e senza partita IVA), che stipula con l'impresa un contratto nel quale sono stabiliti durata, compenso, oggetto della prestazione, utilizzo dei locali e delle attrezzature (Attenzione: verificare che non si tratti di lavoro subordinato mascherato da contratto di collaborazione); Attenzione: la L. 14-1-2013 n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate all'art. 2 co.6 prevede: "Ai professionisti di cui all'art.1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale."

(*) AVVALERSI DI SOGGETTI NON IMPRENDITORI PER DETERMINATE PRESTAZIONI" pur essendo possibile per l'attività di tatuatore e piercer, non può essere formalizzato come contratto di affitto di poltrona o cabina, stante che la tipologia contrattuale prevista dalla legge per questi casi è diversa (v. punto 2).

(**) Attenzione: l'art. 61 del D.lgs 276/2003 dal 18 luglio 2012:

- non prevedeva la possibilità di ricorrere alle collaborazioni per la realizzazione di un "programma di lavoro" o di "fasi" dello stesso
 - il progetto doveva essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale,
 - il progetto non poteva consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente e non poteva comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi.
- a decorrere dal 25 giugno 2015 è stato abrogato dall' art. 52, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, quindi:
 - i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, non possono essere più instaurati;

Allegato 6 - tabella per le attività di tatuaggio e piercing

- i contratti a progetto già in atto alla data di entrata in vigore del decreto 81/2015, possono continuare fino alla realizzazione del progetto se le parti non procedono ad una risoluzione consensuale.

ATTIVITA' DI TATUATORE E PIERCER: affitto di poltrona e/o cabina e attività presso			
	Attività esercitata “presso” altra attività	Affitto poltrona /cabina	Esercizio dell'attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*)
2) Tipologia contrattuale	per il caso a): sublocazione di porzione del locale per il caso b): “gestione e godimento della cosa produttiva”, così come prevista dall'art.1615 del Codice Civile.	La forma contrattuale applicabile a questa fattispecie è la “gestione e godimento della cosa produttiva”, così come prevista dall'art.1615 del Codice Civile.	- nel caso di collaboratore a progetto: contratto di collaborazione a progetto - nel caso di professionista: incarico libero – professionale.
3) Gestione dell'attività	L'impresa che esercita l' <i>attività presso</i> incassa direttamente dai clienti e rilascia ricevuta per le proprie prestazioni.	L'impresa che esercita <i>in affitto di poltrona o di cabina</i> incassa direttamente dai clienti e rilascia ricevuta per le proprie prestazioni.	- nel caso di professionista, lo stesso professionista emette fatture a carico del titolare dell'impresa che lo ospita. - nel caso di collaboratore a progetto (**), il committente/titolare dell'impresa che lo ospita alle scadenze pattuite versa il compenso al collaboratore; Collaboratore e professionista non sono pagati direttamente dai clienti.
4) Arredi ed attrezzature	In un unico locale <u>senza accessi separati</u> per l'utenza: a) affitto di una parte del locale ad un'attività diversa da quella già esercitata nel locale, che allestisce tale porzione del locale con propri arredi ed attrezzature; b) affitto di una parte del locale, degli arredi e dell'attrezzatura ad attività diversa da quella già esercitata nel locale.	In un unico locale <u>senza accessi separati</u> per l'utenza: affitto di una parte del locale, degli arredi e dell'attrezzatura ad attività uguale a quella già esercitata nel locale.	In un unico locale <u>senza accessi separati</u> per l'utenza: utilizzo di una parte del locale, degli arredi e dell'attrezzatura per esercitare determinate specifiche prestazioni che rientrano nell'ambito dell'attività che è svolta nel locale

Allegato 6 - tabella per le attività di tatuaggio e piercing

	Le attrezzature, il locale e <u>le diverse aree dello stesso che ospitano attività diverse</u> devono sempre possedere i requisiti strutturali previsti per <u>ciascuna attività</u> dalle linee guida dell'AUSL consultabili in allegato al modello SCIA. L'attività di tatuatore e piercer richiede la massima tutela della sicurezza di clienti ed operatori anche per quanto riguarda i percorsi all'interno dei locali. L'area e le attrezzature utilizzate per l'attività di tatuaggio e piercing debbono essere ad uso esclusivo e non utilizzate per altra, diversa attività (ad es. la cabina utilizzata dal tatuatore è ad uso esclusivo del tatuatore), con l'eccezione del vano per la sterilizzazione che può essere utilizzato per le diverse attività presenti nel locale redigendo precise procedure.
--	---

ATTIVITA' DI TATUATORE E PIERCER: affitto di poltrona e/o cabina e attività presso			
	Attività esercitata “presso” altra attività	Affitto poltrona /cabina	Esercizio dell'attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*)
5) Requisito professionale	Necessario per l'esercizio di entrambe le attività: deve esserci un direttore tecnico per ciascuna attività presente per tutto il tempo in cui ognuna viene esercitata	Necessario per l'esercizio di entrambe le attività: deve esserci un direttore tecnico per ciascuna attività e per tutto il tempo in cui ognuna viene esercitata	Il collaboratore a progetto (**) e il professionista devono essere in possesso del requisito professionale. Il collaboratore ed il professionista possono essere nominati direttore tecnico da parte dell'impresa che li ospita per l'attività di tatuaggio e piercing che vi svolgono
	In Emilia Romagna costituisce requisito indispensabile per l'esercizio dell'attività la frequenza ai corsi organizzati dal Dipartimenti di Sanità Pubblica da effettuarsi preliminarmente all'inizio dell'attività o immediatamente dopo l'apertura <i>(mediante sottoscrizione di impegno alla frequenza del primo corso per tatuatori o piecer organizzato da un'AUSL della Regione Emilia Romagna ai sensi della delibera di Giunta regionale. 465 dell'11/04/2007).</i>		
6) Titolo abilitativo: SCIA	Necessario per l'esercizio di ogni attività di tatuaggio e/o piercer presente in un determinato locale. In caso svolgimento dell'attività in occasione di manifestazioni temporanee è necessaria la SCIA temporanea.	Necessario per l'esercizio di entrambe le attività. In caso svolgimento dell'attività in occasione di manifestazioni temporanee è necessaria la SCIA temporanea.	Non è necessario per il professionista o per il collaboratore a progetto (**): deve esserci la SCIA per l'attività che si avvale di loro
7) Responsabilità ai fini civilistici	Entrambe le imprese sono responsabili, ognuna per le prestazioni effettuate e pagate dalla propria clientela	Entrambe le imprese sono responsabili, ognuna per le prestazioni effettuate e pagate dalla propria clientela	Il direttore tecnico è responsabile anche per le prestazioni tecnico – professionali effettuate dal professionista e dal collaboratore a progetto (**) (verso i quali potrà rivalersi civilmente). L'impresa che si avvale del professionista o del collaboratore a progetto (**) è responsabile: - per le attrezzature fornite; - per l'eventuale mancata verifica del possesso del requisito professionale da parte del professionista; - per l'eventuale mancata verifica che l'attività svolta dal professionista possa essere compatibile con quella già esercitata nel locale.

Allegato 6 - tabella per le attività di tatuaggio e piercing